

## PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER INADEMPIENZA OBBLIGO VACCINALE

### Tipologia di segnalazioni utenti

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE UTENTE	INDICAZIONI PER GESTIRE LA SEGNALAZIONE
<b>PERSONE CHE HANNO UNA ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE</b>	<p>Le persone che hanno una esenzione hanno ricevuto l'avviso perché nel sistema nazionale al 1 febbraio questa non risulta. La ASL valuta l'istanza e se del caso comunica il CF ad AdeR. Se la persona aveva una esenzione cartacea registrata in data successiva al 1 febbraio, deve comunque farla registrare dal medico o dalla ASL in digitale anche per il periodo a partire dal 1 febbraio 2022, in modo da evitare possibili ulteriori procedimenti sanzionatori per date successive rispetto a quella per cui l'ha già ricevuto.</p> <p>ATTENZIONE se l'esenzione è stata già digitalizzata includendo il 1 febbraio 2022 ma l'avviso è stato inviato potrebbe essere stata inserita in TS solo con i dati anagrafici senza CF; in questo caso deve essere cancellata e reinserita con il CF</p>
<b>PERSONE CHE SI SONO VACCINATE OLTRE TERMINE</b>	<p>Le persone che dichiarano di essere vaccinate spesso hanno fatto la prima dose dopo il 1 febbraio 2022. In questi casi devono dimostrare alla ASL le motivazioni del differimento. Se la ASL valuta che siano accoglibili la ASL comunica ad AdeR il CF per l'annullamento del procedimento sanzionatorio</p>
<b>PERSONE CHE HANNO CAMBIATO CODICE FISCALE</b>	<p>Per mero errore di comunicazione tra Anagrafe Tributaria e Sistema Tessera Sanitaria sono state erroneamente consegnate circa 3.700 comunicazioni di avvio del procedimento con riferimento al CF precedente.</p> <p>Questi procedimenti verranno annullati a livello centrale. La ASL, verificando che il CF è quello precedente e non quello attuale, può non comunicare a AdeR e rispondere all'utente che il procedimento è stato avviato per errore e che non riceverà l'avviso di addebito.</p>
<b>PERSONE CHE SONO VACCINATE ALL'ESTERO</b>	<p>Le persone vaccinate all'estero devono rivolgersi alla ASL per far registrare le somministrazioni estere nel Sistema TS (riceveranno quindi il green pass italiano). Se le date sono conformi con l'obbligo il procedimento verrà annullato centralmente.</p>
<b>PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO</b>	<p>Molte persone hanno ricevuto la comunicazione perché nonostante vivano all'estero da anni nelle banche dati nazionali risultano ancora residenti in Italia. Se si sono vaccinate devono rivolgersi alla ASL per far registrare le somministrazioni estere nel Sistema TS (riceveranno quindi il green pass italiano). Se le date sono conformi con l'obbligo il procedimento verrà annullato centralmente. Se non si sono vaccinate possono inviare alla mail <a href="mailto:obbligovaccinale@sanita.it">obbligovaccinale@sanita.it</a> la documentazione che attesti il cambio di residenza.</p>

	<p>ATTENZIONE la ASL deve registrare le vaccinazioni estere nel Sistema TS inserendo sempre il CF dell'assistito, anche se non è obbligatorio</p>
<p><b>PERSONE CHE HANNO AVUTO IL COVID</b></p>	<p>Le persone malate di Covid al 1 febbraio o nei primi 90gg della malattia (se non vaccinate) sono già state escluse dalla sanzione. La malattia successiva al 1 febbraio non giustifica l'inadempienza. Eventuali errori potrebbero essere dovuti ad un inserimento del certificato di guarigione nel Sistema TS con i dati anagrafici e non con CF. In questi casi chi ha immesso il certificato di guarigione in TS dovrebbe cancellarlo e reinserirlo con il CF</p> <p>Si rappresenta che secondo la norma prevede che in caso di infezione da Sars-COV-2 la persona deve vaccinarsi alla prima data utile che per chi non si è mai vaccinato è 90gg da inizio infezione e per chi deve fare il richiamo è 120gg da inizio infezione.</p> <p>Molti invece ritenendo che la vaccinazione andasse fatta in relazione alla scadenza del green pass (180gg) si sono vaccinati ma oltre i 90/120gg. In questi casi se possono dimostrare i motivi del differimento il provvedimento può essere annullato attraverso comunicazione della ASL a AdeR altrimenti si procederà nell'iter.</p>
<p><b>PERSONE DECEDUTE</b></p>	<p>A causa di un non pieno allineamento tra le anagrafi comunali e ANPR (avviata solo nel 2017) sono state inviate alcune comunicazioni a persone decedute anche 10/20 anni fa. In questi casi i familiari possono segnalarlo scrivendo a <a href="mailto:obbligovaccinale@sanita.it">obbligovaccinale@sanita.it</a> e allegando oltre alla comunicazione ricevuta se possibile anche il certificato di morte</p>
<p><b>PERSONE VACCINATE o GUARITE I CUI DATI NON RISULTANO NEI SISTEMI NAZIONALI</b></p>	<p>Alcune persone pur essendo vaccinate nei termini o guarite entro i 90gg prima il 1 febbraio possono aver ricevuto l'avviso se i loro dati non sono correttamente registrati nei sistemi nazionali. In questo caso non dovrebbero aver ricevuto neanche il relativo green pass. In caso la persona dichiara di essere vaccinata nei termini previsti dalla legge, verificare che le somministrazioni siano correttamente inserite con il CF nell'anagrafe vaccinale regionale e che il numero di dose sia corretta (es. dose 3 anche se le prime due sono state effettuate in altra regione). In caso di guarigione, se la persona non ha il green pass di guarigione, indicargli di rivolgersi al MMG per inserire il certificato di guarigione nel Sistema TS avendo cura che venga inserito indicando anche il codice fiscale</p>
<p><b>ISTANZE IN AUTOTUTELA CON ARGOMENTAZIONI CONTRO I VACCINI</b></p>	<p>Molte persone contrarie alla vaccinazione stanno inviando istanze di archiviazione/annullamento del procedimento sanzionatorio argomentando contro i vaccini e l'obbligo vaccinale. Queste comunicazioni non rappresentano un elemento per interrompere il procedimento.</p>